IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

La normativa quadro in materia di igiene e sicurezza (D.Lgs. 626/94), con chiara ispirazione Europea, introduce un sistema di prevenzione e di sicurezza aziendale che si basa sulla partecipazione attiva e sulla collaborazione di una pluralità di soggetti interessati alla realizzazione di un ambiente di lavoro tale da garantire la salute e la protezione dei lavoratori.
Il D.lgs. 626/94 ha imposto a tutti i Datori di Lavoro, sotto sanzioni penali particolarmente severe, una serie di adempimenti che hanno come unico fine quello di tutelare a 360° la sicurezza di qualunque lavoratore, di qualunque Settore (Edile, Industriale, Commerciale, Servizi, Uffici,), di qualunque azienda indipendentemente dal numero di dipendenti, da tutti i rischi di infortunio e malattia professionale che sussistono in TUTTI gli ambienti di lavoro.
La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro cade in capo al soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque è colui che ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell' unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Il Datore di Lavoro deve elaborare (entro 3 mesi dall' effettivo inizio dell'attività e per ogni unità produttiva) un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute durante il lavoro, specificando i criteri di valutazione; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno; il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione; l'utilizzo limitato degli agenti chimici; la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti; le misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta anti-incendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza; l'istruzione adeguata ai lavoratori; l'informazione, la formazione, consultazione dei lavoratori, o dei loro rappresentanti, sulle opinioni riguardanti la sicurezza e la salute sul lavoro.

Complessa è l'operazione di sintetizzare una normativa così vasta come quella relativa alla sicurezza sul lavoro ma in modo riassuntivo potremmo dire che, oltre all' elaborazione del documento di valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve:

1. **Nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione** (RSPP) il quale si occupa delle misure di prevenzione in azienda per mandato del datore di lavoro. Il D. lgs. 195/03 ha istituito l'iter formativo per la formazione del RSPP e successive modifiche .
2. **Spedire raccomandata di nomina all' ASUR e Ispettorato del Lavoro** (solo all' ASUR in caso di nomina del datore di lavoro)
3. **Nominare l' addetto di Primo Soccorso** e formarlo con attestato (16 ore aziende gruppo "A", 12 ore aziende gruppo "B" o "C" ogni 3 anni).
4. **Nuova Cassetta di Pronto Soccorso** Dm 388/03 gruppo C (fino a 2 lavoratori) o gruppo A-B.*
5. **Nominare il Responsabile della Prevenzione e Lotta Antincendio**, Evacuazione dei Lavoratori e formarlo (corsi di 4,8 o 16 ore a seconda dei casi)
6. **Provvedere all' analisi scritta dei Rischi** di Infortunio e Malattia Professionale indicando i criteri e la metodologia di analisi all'interno dei luoghi di lavoro e specificatamente per l'attività lavorativa svolta dai lavoratori
7. **Elezione del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori** (RSL) e formazione (corso di 32 ore presso enti paritetici). Non è obbligatoria la sua nomina a patto che i dipendenti siano a conoscenza della possibilità di eleggere un RSL. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il dipendente scelto dai lavoratori per partecipare a vari momenti della prevenzione in azienda.
8. **Attività certificata di informazione e formazione** di tutti i dipendenti per i rischi evidenziati nella valutazione dei rischi (magari attraverso la consegna di opuscoli informativi).

9. **Consegna certificata dei Dispositivi di Protezione Individuale** , formazione certificata sull'uso del DPI, cartellonistica "blu" affissa d'obbligo d'uso, controllo e vigilanza dell'uso, c.d. pretesa d'uso", con eventuali sanzioni disciplinari in caso di inadempienza.**
10. **Sorveglianza Sanitaria che prevede la Nomina del Medico Competente**, in presenza delle lavorazioni elencate nella tabella allegata al DPR 303/1955 (http://www.usl4.toscana.it/dp/isll/infosan/sorv/t33_idx.htm) e di lavorazioni che espongono a rischi particolari (come ad esempio amianto, piombo, rumore, agenti cancerogeni, chimici, biologici) o che comportano l'uso di videoterminali.
11. **Registro Infortuni** vidimato ed aggiornato, presente in azienda.
12. **Dichiarazione Conformità impianto elettrico** L.46/90 (+ piantina ingegnere x mq>200mq) con raccomandata all' ISPESL e ASL (DPR 462/01) entro 30 gg dalla messa in esercizio.
13. **Verifiche periodiche** (biennale/quinquennale) dell'impianto elettrico da un Organismo Abilitato.
14. **Cartello vietato fumare** con sanzione € 27,5-275,00, con responsabile interno al controllo – se c'è accesso al pubblico.
15. **Certificato Prevenzione Incendi** contenente la valutazione dei rischi di incendio all'interno dei luoghi di lavoro con lo studio dei percorsi di fuga nel rispetto degli adempimenti tecnici specificati dagli allegati e del carico e relativa formazione , in due giornate, al RPLA (presso i VV. FF. per aziende a rischio incendio "elevato", anche interna per le aziende a rischio "basso" o "medio") (mq>1000, >mq400pubblico, >500kg infiammabili, >5000kg legno/carta, officina/garage>8autovetture,ecc.)
16. **Relazione fonometrica** D.lgs 195/03 per tutte le attività che producono rumore (quando ci sono attrezzature elettriche, di qualunque genere, è sempre obbligatoria) ***
17. **Valutazione dei livelli di vibrazioni** meccaniche a cui i lavoratori sono esposti. ****
18. **Relazione annuale per presenza di rivestimenti in amianto** (naso elettrico)
19. **Analisi Ambientale RADON** per attività al disotto del piano stradale o per marmerie – tester passivo ogni 1-3 anni.
20. **Relazione ambientale polvere "legno duro" falegnamerie** (naso elettronico ogni 1-3 anni)
21. **Relazione ambientale per fumi di saldatura** (naso elettronico ogni 1-3 anni)

Per quanto concerne le particolari regolamentazioni previste per i settori produttivi in cui i lavoratori sono esposti a rumore, vibrazioni meccaniche, piombo, amianto, agenti cancerogeni o mutageni o chimici o biologici, o ad atmosfere esplosive, oppure sono addetti ai videoterminali o alla movimentazione manuale dei carichi si consiglia di consultare il sito ufficiale dell' Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro. (www.ispesl.it area informazione – cultura della prevenzione – informazione sui singoli rischi)

Sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro gli importi sono stati quintuplicati dall' ultima Finanziaria. Quindi oggi per gli inadempimenti agli obblighi precedentemente elencati in maniera riassuntiva, le sanzioni massime cumulabili sono rispettivamente:

◊ Arresto 4 mesi / sanzione amministrativa 12.900€ (mancata nomina del RSPP)
◊ Sanzione amministrativa 15.450 € (mancata spedizione della nomina - mancata nomina Addetto Primo Soccorso e Responsabile Antincendio)
◊ Arresto 4 mesi / sanzione amministrativa 12.900 € (assente documento valutazione rischi - mancata nomina RSL – mancata informazione e formazione dei lavoratori)
◊ Arresto 6 mesi / sanzione amministrativa 20.650 € (mancata consegna dei DPI)
◊ Arresto 6 mesi / sanzione amministrativa 20.650 € (mancata nomina del medico competente
◊ Sanzione amministrativa 20.650 € (assenza in azienda del Registro infortuni vidimato e aggiornato)

Conviene quindi dare un' occhiata a turre le carte 626 che avete e verificare se non siete scoperti in qualche punto. Mentre per gli adempimenti sostanziali, ma anche quelli formali cartacei, FATEVI SEGUIRE DA UN TECNICO 626 ESPERTO E PUNTIGLIOSO, per dormire sonni tranquilli. Il nostro Studio si avvale della collaborazione del tecnico Leggi Carlo tel. 335/8294552 altrimenti rivolgetevi alle Associazioni di Categoria (CNA – Con artigianato – Confcommercio ecc.)

Approfondimenti

*

Gruppo A
I) Aziende o unità produttive con attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica (art. 2, D.Lgs. n. 334/1999), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente (*vedi* tabella "indici di frequenza d'infortunio);
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B
Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, **identifica la categoria di appartenenza** della propria azienda od unità produttiva e, se appartiene al gruppo A, la comunica all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese **in gruppi diversi**, il datore di lavoro deve riferirsi all'**attività con indice più elevato**.
Nelle aziende o unità produttive dei gruppi A e B il datore di lavoro deve **garantire** la presenza di una cassetta di pronto soccorso, custodita in luogo facilmente accessibile.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo C deve essere presente un **pacchetto di medicazione**.
In ogni caso deve essere presente un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale.
Le disposizioni sul pronto soccorso aziendale, contenute nel D.M. n. 388/2003, entrano in vigore il 3 febbraio 2005, per effetto della proroga disposta dall'art. 8 *decies*, D.L. n. 136/2004.
Le aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche devono allestire una camera di medicazione.

**

Protezioni Specifiche sono disposte in relazione al tipo di lavorazione e alle macchine usate come ad esempio: indumenti di protezione, protezione dei capelli (cuffie) in presenza di organi in rotazione o per lavorazione presso fiamme o materiali incandescenti, protezione del capo in caso di pericoli di caduta di materiale o per esposizione prolungata al sole, protezione agli occhi in capo di pericolo di schegge, materiali roventi, caustici o corrosivi, protezione delle mani e dei piedi in caso di punture, tagli, abrasioni e ustioni, protezione della respirazione mediante maschere respiratorie in caso di inalazioni pericolose di gas, polveri di legno duro e fumi nocivi.

Nella valutazione del rumore il DL in particolare deve considerare:
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione; le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzature di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; l'esistenza di attrezzature di

lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile; la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
Se l'esposizione supera gli 80 decibel (dBA) il datore di lavoro deve informare i lavoratori circa i rischi cui sono soggetti, le misure tecniche adottate, le misure di protezione e la loro funzione. Se l'esposizione supera gli 85 dBA il controllo sanitario è obbligatorio, indipendentemente dall'uso dei mezzi di protezione, mentre il controllo sanitario è facoltativo per i lavoratori la cui esposizione supwea gli 80 dBA.